



COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di TARANTO

COPIA

Prot. n.

Reg. n. **56**

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/11/2013

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013**

L'anno *duemilatredici* il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16.15, con seguito nella solita sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta urgente - convocato dal Presidente del Consiglio con nota prot. 8951 del 25/11/2013 previa notifica ai Consiglieri.

Presiede il Presidente del Consiglio **Giuseppe Napoli** con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Marcella Calia** all'inizio della trattazione risultano:

n°	Consiglieri	Presenti	Assenti	n°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Salvatore PRETE	X		10	Giuseppe NAPOLI	X	
2	Angelo CASSONE		X	11	Raffaele MATICHECCHIA	X	
3	Antonio FASCIANO		X	12	Salvatore BUCCI	X	
4	Michele BUNGARO	X		13	Panunzio GROTTOLI	X	
5	Michele CHILOIRO	X		14	Antonio P. FASCIANO	X	
6	Anna Rita LEONE	X		15	Diego LOMBARDI	X	
7	Andrea FRIULI		X	16	Angelo V. GREGUCCI	X	
8	Paola SANSONETTI	X		17	Giuseppe CAROLI	X	
9	Francesco MELE	X					

in totale n. **14** Consiglieri presenti su n. 17 Consiglieri assegnati al Comune di cui n. 17 in carica.

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i.):

-In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il responsabile del servizio finanziario: Dott.ssa Giovanna Gregucci

Preliminarmente all'introduzione del punto n. 1 all'o.d.g. il consigliere Fasciano A.P. chiede la parola così come risulta dall'allegato resoconto di seduta;

Successivamente viene introdotto il punto n. 1 all'o.d.g..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della presente proposta di deliberazione, ritualmente istruita dagli uffici dell'Ente;

UDITA la relazione in aula del Vice-Sindaco Sig. S. Bucci in qualità di assessore delegato alle Finanze;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali succedutisi, come da resoconto integrale che viene inserito in allegato al presente atto;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 16.25 e ripreso alle ore 16.30. All'appello risultano presenti n. 14 e assenti n. 3 consiglieri comunali;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli relativi all'Imposta municipale propria;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

VISTO il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66), coordinato con la Legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" che prevede:

- **Art.1: Abolizione della prima rata dell'IMU 2013** per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 cioè per abitazioni principali non di lusso (A/1 – A/8 – A/9), terreni agricoli e fabbricati rurali;
- **Art.2: Altre disposizioni in materia di IMU**
 1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.
 4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.
 5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.
 - 5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.
 - 5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
- **Art.2-bis:** Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a parenti
 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
 2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro

dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- **Art.3: Rimborso ai comuni del minor gettito IMU**

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le aliquote di imposta e le tariffe relative ai loro tributi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 2 del D.L. n. 102/2013 che così dispone: "per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTI:

- il comma 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29.12.2012 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2013 al 30 giugno 2013;
- il comma 1 dell'art. 8 del decreto legge n. 102 del 31.08.2013, pubblicato sulla G.U. n. 204 del 31.08.2013, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Monteiasi, subiscono nell'anno 2013 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo di solidarietà comunale;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,96% (zerovirgolananovantaseipercento) - aumento dello 0,2% (zerovirgoladuepercento);
e di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote già deliberate per l'anno 2012:
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,5%
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2%;

RITENUTO altresì di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

RITENUTO inoltre avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2-bis del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66), coordinato con la Legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, cioè per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro il termine del 31/12/2013;

DATO ATTO CHE al fine di assicurare il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione della suddetta agevolazione, e' attribuito ai comuni medesimi un contributo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il comma 2 del D.L. n. 102/2013 che così dispone: "per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve

recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

con la seguente votazione:

PRESENTI	n. 14
VOTANTI	n. 14
FAVOREVOLI	n. 9 (magg.)
CONTRARI	n. 5 (Grottoli, Fasciano A.P., Lombardi, Gregucci, Caroli)
ASTENUTI	n. //

DELIBERA

- 1) Di determinare la misura delle aliquote IMU per l'anno 2013 come segue:
 - **aliquota prevista per l'abitazione principale** e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 e s.m.i.: **0,5%** (zerovirgolacinquepercento);
 - **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e s.m.i.: **0,76%** (zerovirgolasettantaseipercento);
 - **aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 e s.m.i.: **0,2%** (zerovirgoladuepercento);
 - **aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,96%** (zerovirgolannovantaseipercento) – aumento dello 0,2% (zerovirgoladuepercento);
- 2) **Di equiparare**, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro il termine del 31/12/2013.
- 3) Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) Di pubblicare entro il 9 dicembre 2013 la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Monteiasi ai sensi del comma 2 del D.L. n. 102/2013, ai fini dell'acquisizione della relativa efficacia.

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione:

PRESENTI	n. 14
VOTANTI	n. 14
FAVOREVOLI	n. 9 (magg.)
CONTRARI	n. 5 (Grottoli, Fasciano A.P., Lombardi, Gregucci, Caroli)
ASTENUTI	n. //

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Giuseppe NAPOLI)
f.to Giuseppe NAPOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Marcella CALIA)
f.to Dott.ssa Marcella CALIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area AA.GG., attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune www.comune.monteiasi.it il giorno per restarvi quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Monteiasi, lì

f.to Giuseppe Matichecchia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 il giorno.....

- ❑ Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
- ❑ Decorsi 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Monteiasi, lì

f.to Giuseppe Matichecchia

Per copia conforme

IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.

Monteiasi, lì

Giuseppe Matichecchia